COMUNE di CANICATTI' Libero Consorzio Comunale di Agrigento	N. 16 Seduta del 22 MAR. 2017

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	"MODIFICA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ANNO 2017."(PRELIEVO DEL PUNTO 9)

L'anno duemilaDICIASSETTE addì VENTIDUE del mese di MARZO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica – in sessione ordinaria – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Avv. Alberto Tedesco assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr DOMENICO TUTTOLOMONDO.

Alle ore 20,10 chiamato l'appello, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
Di Benedetto Fabio	X		Lo Giudice Maria	X	
Marchese Ragona Liliana	X		Parla Rita	X	
Palermo Umberto		X	Tedesco Alberto	X	
Licata Domenico		X	Carusotto Salvatore	X	
Salvaggio Luigi		X	Cuva Angelo	X	
Muratore Calogero	X		Aprile Diego	X	
Falcone Fabio		X	Lo Giudice Giuseppe	X	
Di Fazio Giangaspare	X		Pendolino Evelyn	X	
Trupia Ivan	X		Giardina Ignazio	X	
Rubino Giovanni	X		Alaimo Brigida	X	
Alaimo Giuseppe	X		Li Calzi Silvia	X	
Cipollina Francesca	X		Lauricella Angela Assunta	X	

PRESENTI N.ro 20 ASSENTI N.ro 04

Il Presidente del Consiglio, verificata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed invita i Consiglieri Comunali alla trattazione del V punto all'ordine del giorno Proposta di Deliberazione Consiliare ad oggetto: "**Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). ANNO 2017**" trasmessa giusta nota prot. n.7036 del 17/02/2017, proponente Responsabile P.O. n. 1 Direzione II, Rag. Antonio Pontillo.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Chiede la sospensione per cinque minuti del Consiglio Comunale perchè, come gruppo di maggioranza, in seguito alla presentazione di alcuni emendamenti, hanno la necessità di incontrarsi per definire alcune questioni sull'argomento.

Intervento dell'Assessore Vergopia Vice Sindaco del Comune di Canicattì:

Premette che si limiterà a presentare la proposta in linee di massima perchè tecnicamente la esporrà il Rag. Pontillo. Precisa che nella continuità dell'attività svolta, in maniera ottimale, dall'ufficio Tributi, si è dovuto procedere alla modifica del regolamento sulla IUC, modifica che si è resa necessaria per due aspetti, uno da un punto di vista tecnico ed uno da un punto di vista sociale e politico, da un punto di vista tecnico era necessario regolamentare la rateizzazione della TARI, mentre nella parte sociale hanno voluto inserire alcuni punti che sommariamente enuncia: all'art. 44, utenze domestiche, riduzione per minore accertata produzione dei rifiuti, a quanto già presente è stato aggiunto che, il Comune applica una riduzione anche per i locali utilizzati dalle associazioni sportive e dilettantistiche, nel cui Statuto è espressamente previsto l'oggetto sociale, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, all'articolo 45 bis, utenza domestica e riduzione per le cessioni di eccedenze alimentari, ai sensi dell'art. 17 della Legge 19 agosto 2016 N. 166, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi. Specifica che altre agevolazioni sono previste per chi adotta in maniera permanente e definitiva i cani, che sono assegnati al canile comunale, la cui spesa è a carico dell'Ente, viene riconosciuta pertanto una riduzione annuale di € 300,00 per tre annualità d'imposta consecutive, a patto che rimangano invariate le condizioni del riconoscimento del beneficio, e al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia, viene riconosciuta una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa TARI ai titolari di esercizi commerciali che dichiarino di aver disinstallato apparecchiature di videopoker, slot machine e quant'altro finalizzati al gioco d'azzardo che causa dipendenza e che costituisce una delle maggiori piaghe che colpiscono tanti cittadini e famiglie della nostra città; altra modifica introdotta è quella di riconoscere agli ultrasettantacinquenni, il cui reddito familiare complessivo è pari o inferiore ad € 8.000,00, per la sola abitazione principale e relative pertinenze, si applica la riduzione del 50% della tariffa sia della quota fissa che di quella variabile, infine altra modifica apportata è quella di riconoscere al contribuente che dimostra di avere corrisposto il Tributo TARI per l'abitazione nella quale risiede, la riduzione del 50% del pagamento del tributo per l'abitazione rimasta inoccupata e priva di allaccio alle utenze e di arredi. Informa che dal punto di vista tecnico si è registrata la necessità di rateizzare l'importo della TARI in quattro rate annue, in modo da non vessare gli utenti.

N.B. Nel corso della seduta entra in aula il Consigliere D. Licata quindi i presenti risultano N. 21/24.

Intervento della P.O. N. 1 della Direzione II Rag. A. Pontillo:

Vorrebbe molto brevemente illustrare il Regolamento e le scelte che hanno indotto l'Ufficio e l'Amministrazione ad addivenire a questa soluzione. In riferimento all'art. 6 hanno voluto introdurre un breve periodo al fine non solo di agevolare l'ufficio a riconoscere la pertinenza che, ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, deve essere dichiarata dal proprietario e deve essere destinata in modo durevole al servizio ed a ornamento di un'altra cosa, ma anche per disciplinare più compiutamente e correttamente il rapporto con l'utenza. Successivamente hanno proceduto all'abrogazione dell'art. 15 il comma 1 bis sul comodato d'uso e in merito al quale hanno dedicato

ampia comunicazione sul link istituzionale del Comune. Precisa che all'art. 44 lettera C hanno aggiunto le agevolazioni per i locali utilizzati dalle associazioni dilettantistiche, società senza scopo di lucro, motivo per cui sono state escluse tutte le società di capitali che sono quelle previste dal diritto societario, quindi le società a responsabilità limitata, le S.p.a e altro. Fa presente che questa normativa è stata introdotta perché esistono molte risoluzioni ministeriali come la Legge N. 391 sulle associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90 della Legge N. 289 ed in ultimo si è espressa pure la Commissione Europea che ha riconosciuto l'esenzione di Imu, Tasi e Tari a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, ovviamente nei locali in cui non viene svolta attività commerciale. Prosegue con l'art. 45 bis utenze non domestiche per la cessione di eccedenze alimentari, disposizione, introdotta nel mese di Agosto del 2016, che concerne la donazione di prodotti alimentari e farmaceutici alle associazioni che svolgono attività di volontariato. Specifica che con l'art. 47 lettera C, il comma 2, sono state previste agevolazioni di € 300,00 annui per chi adotta in via definitiva un cane e a tale riguardo l'ufficio ha fatto uno studio accurato relativo ai costi che il Comune verrebbe a sostenere, perché le esenzioni e le riduzioni che si applicano nel regolamento ai fini della Tari, non possono essere ridistribuiti sugli altri utenti, ma devono essere finanziati con i fondi comunali derivanti dalla fiscalità locale, quindi è necessario prevedere un apposito capitolo in bilancio, dove si prevede che l'Ente Comune per sostenere queste spese disporrà di una somma, quindi una previsione di spesa che verrà quantificata successivamente. Fa rilevare che con l'art. 47 comma 3, sono state previste anche agevolazioni per incentivare l'apertura di attività commerciali nel centro storico, mentre con il comma 5 dell'art. 47 sono state previste per i pensionati ultrasettantacinquenni delle riduzioni della tariffa IUC. Fa conoscere che hanno inserito successivamente l'articolo 48 bis "Condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni" il quale stabilisce che la concessione delle riduzioni e delle agevolazioni previste al capo 3 del regolamento, è subordinata alla verifica di assenza di situazioni di morosità nei riguardi dell'Ente, cioè si possono riconoscere dei benefici solo a coloro i quali sono in regola con i pagamenti. Come accennava prima l'Assessore, per quanto riguarda il pagamento della Tari, è stata prevista la rateizzazione in quattro rate con un conguaglio nell'ultima rata oppure nell'anno successivo, ciò per evitare che il Comune anticipi le somme dato che il servizio viene svolto e deve essere remunerato. Informa che in sede di prima applicazione naturalmente questi termini verranno derogati ogni due mesi, e se il regolamento dovesse essere approvato entro il mese di Maggio verrà fatta la bollettazione e verrà comunicato a tutti i contribuenti l'importo da pagare.

N.B. Nel corso della seduta entra in aula il Consigliere F. Falcone quindi i presenti risultano N. 22/24.

Intervento del Consigliere G. Rubino:

In qualità di Vice Presidente della I Commissione Consiliare Permanente dà lettura del verbale e del relativo parere espresso.

Intervento del Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco:

Comunica che il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente Consigliere U. Palermo era presente ad inizio seduta ma, per delicati problemi familiari, si è dovuto allontanare dall'aula. Prima di iniziare la discussione deve rappresentare al Consiglio che sono state depositate due proposte di modifica, quindi due emendamenti all'argomento all'ordine del giorno che si sta trattando.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Formalizza la richiesta già avanzata di dieci minuti di pausa prima di trattare questo punto e gli emendamenti del Consigliere Di Benedetto.

Il Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di sospensione dei lavori formalizzata dal Consigliere C. Muratore.

Intervento del Consigliere D. Licata:

Propone di esporre prima gli emendamenti che i colleghi Consiglieri Comunali hanno presentato, per rendere edotto il Consiglio, dopodiché se lo si riterrà opportuno i lavori consiliari potranno essere sospesi.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione la proposta di sospensione dei lavori consiliari formalizzata dal Consigliere C. Muratore ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale.

Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:
CONSIGLIERE RUBINO
<<Oltre a dire contrario naturalmente, io sono completamente favorevole all'osservazione del Consigliere Licata, perché noi potremmo rendere proficuo questo lasso di tempo di dieci minuti, un quarto d'ora, perché anche noi possiamo conoscere qualora questi emendamenti.>>
CONSIGLIERE LO GIUDICE M.
<<Buonasera a tutti, io oltre che essere contraria volevo proporre anche il mio di emendamento, quindi ce n'è ancora un altro. >>

Ultimata la votazione ed acquisite le dichiarazioni di voto che precedono il Presidente accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:
Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - I. Trupia - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino- I. Giardina - B.Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: U. Palermo - L. Salvaggio
Hanno votato:
A Favore N. 13 Consiglieri Comunali: C. Muratore - G. Di Fazio - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B.Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Contro N. 8 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - D. Licata - F. Falcone - G. Rubino - G. Alaimo - M. Lo Giudice - S. Carusotto
Astenuto N. 1 Consigliere Comunale I. Trupia.
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la proposta di sospensione dei lavori consiliari formalizzata dal Consigliere Muratore.

Alle ore 21,10 alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, dopo la sospensione, proposta dal Consigliere Muratore, il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a chiamare l'appello per la verifica del numero legale.
All'appello risultano presenti N. 20 Consiglieri Comunali, assegnati ed in carica, e N. 4 assenti D.Licata, L. Salvaggio, I. Trupia e S. Carusotto.
Il Presidente del Consiglio, verificata la sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta, ma prima di dare inizio alla discussione, invita i Consiglieri interessati a presentare gli emendamenti, che saranno trattati in ordine di arrivo, ed infine chiede al Segretario Generale quanti emendamenti sono pervenuti.
Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Precisa che gli emendamenti presentati sono quattro di cui due del Vice Presidente Vicario Fabio Di Benedetto, un terzo del Partito Democratico per Canicattì presentato, in seduta stante, e un altro ancora presentato dalla Consigliera Maria Lo Giudice e dal Consigliere Giuseppe Alaimo.
N.B. Rientrano in aula i Consiglieri D. Licata e S. Carusotto quindi i presenti risultano N. 22/24.

Intervento del Vice Presidente Vicario F. Di Benedetto:
Espone i due emendamenti presentati con le proposte di modifica al regolamento IUC dandone testuale lettura.
Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Precisa che l'emendamento appena letto dal Vice Presidente Vicario F. Di Benedetto corrisponde al secondo quindi il secondo diventa primo perché si va in ordine di protocollo.
Intervento del Consigliere C. Muratore:
Premette, che hanno presentato un'unica proposta di emendamento su due articoli, della quale dà testuale lettura, di cui uno è molto simile a quello del Consigliere Di Benedetto cambia soltanto nel cassare la lettera C dell'art. 44.
Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Fa rilevare che se esiste una differenza tra la loro proposta di emendamento e quella presentata dal Consigliere Di Benedetto bisogna procedere alla votazione di entrambe le proposte.
Intervento del Consigliere C. Muratore:
Chiarisce che l'articolo per il quale il Consigliere Di Benedetto, ha proposto la modifica è scritto in forma diversa dalla loro ma sostanzanzialmente è uguale, però specifca che nella proposta è presente pure un altro articolo.
Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Spiega che se la sostanza è uguale si può votare l'emendamento cassando l'art. 47 pertanto lo invita a dare lettura dell'altro emendamento che dovrà essere votato.
Intervento del Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco:
Precisa che adesso bisogna procedere con l'emendamento presentato dalla Consigliera Lo Giudice e dal Consigliere Giuseppe Alaimo.
Intervento della Consigliera M. Lo Giudice:
Fa presente che come gruppo volevano riallacciarsi all'emendamento del Consigliere Di Benedetto per quanto riguarda l'art. 47 al comma 6 e propongono pertanto l'articolo così modificato del quale dà lettura: << *al contribuente che dimostra di avere corrisposto il tributo Tari per l'abitazione nella quale risiede, è applicata una riduzione del 70 per cento dal pagamento del tributo, se presenta la richiesta con tutta la documentazione attestante la disattivazione delle utenze, dimostrando che l'abitazione è rimasta inoccupata, entro il 31 gennaio dell'anno di imposizione. Per il resto rimane invariato.* >>
Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Sottolinea che le proposte di emendamento verranno sottoposti all'attenzione dei Dirigenti, per il relativo parere in ordine alla regolarità tecnica, nonché di quella contabile e dei Revisori Contabili, dopodiché in base ai pareri, si procederà alla votazione.

Il Presidente del Consiglio a questo punto pone in votazione la sospensione della seduta consiliare, per trenta minuti, in attesa dei relativi pareri ed invita il Segretario Generale a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti N. 20 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L.Marchese Ragona - U. Palermo - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 4 Consiglieri Comunali: D. Licata - L.Salvaggio - I. Trupia - S. Carusotto
Hanno votato:
A Favore N. 20 Consiglieri Comunali assegnati ed in carica: F. Di Benedetto - L.Marchese Ragona - U. Palermo - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella. (unanimità)
Per quanto sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la sospensione dei lavori consiliari per trenta minuti in attesa dell'apposizione dei pareri dei Dirigenti e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle ore 22,45 alla ripresa dei lavori consiliari, dopo la sospensione di trenta minuti, risultano presenti N. 22 Consiglieri Comunali assegnati ed in carica: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi -A. Lauricella, e N. 2 Consiglieri assenti: L. Salvaggio e I. Trupia.

Intervento del Vice Sindaco AssessoreT. Vergopia:

Riferisce che in ordine ai primi tre emendamenti, è stato dato parere favorevole sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista finanziario mentre sul quarto è stato espresso parere negativo.

Il Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione sul Regolamento ed invita i Consiglieri qualora volessero ad intervenire.

Intervento del Consigliere D.Licata:

Gradirebbe, prima di intervenire, dal punto di vista tecnico leggere materialmente ciò che è stato espresso dal Dirigente insieme al Collegio dei Revisori dei Conti, rispetto agli emendamenti proposti dai colleghi. Certamente emerge un dato politico da evidenziare che è legato al fatto che all'interno dell'Amministrazione Comunale è presente qualche defaillance, in quanto viene emendato un Regolamento, proposto dall'Amministrazione Comunale, proprio dai Consiglieri Comunali che fanno parte della stessa compagine amministrativa, pertanto si aspetta che qualcuno possa intervenire sulla vicenda anche per una questione di chiarezza nei confronti della città.

Intervento del Consigliere C. Muratore:

Non condivide l'osservazione del Consigliere Licata riguardo al dato politico perchè la proposta non è stata modificata completamente tranne in alcuni punti che a loro parere presentavano delle incongruenze che dovevano essere modificate. Specifica che è loro intenzione incentivare il centro storico, provare a dare una piccola risposta per quanto riguarda il randagismo che spera venga accolta favorevolmente dai cittadini, da un punto di vista dell'affido degli animali.

Intervento del Vice Presidente Vicario F. Di Benedetto:

Interviene solo ed esclusivamente sulla natura del Regolamento perchè ritiene che l'emendamento che ha presentato la Consigliera Lo Giudice, troverà in ogni caso la sua approvazione, ma purtroppo il problema è che le idee come la lotta al randagismo, la donazione dei generi alimentari, o la rimozione, da parte di titolari di attività commerciali, di apparecchiature di videopoker, slot machine per contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo che causa dipendenza, sono ottime ma mancano le risorse per potere avere un seguito. Ritiene che gli emendamenti presentati siano di ottimo profilo, e andranno intercalati nel contesto del regolamento. Aggiunge, per concludere, che l'emendamento sugli impianti sportivi lo trova perfettamente favorevole, ma attende di conoscere come evolverà la situazione in seguito alla votazione degli emendamenti e quindi la valutazione e la votazione del testo coordinato.

Intervento del Vice Sindaco Assessore T. Vergopia:

Interviene in merito a quanto detto dal Consigliere Licata e coglie l'occasione per ringraziare i Consiglieri che hanno sottolineato l'aspetto positivo riguardo al centro storico, nonchè il Consigliere Di Benedetto che ha presentato anche un emendamento riconoscendo e apprezzando così il lavoro svolto e l'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione. Precisa che le agevolazioni di cui all'art. 44 lettera C avrebbero voluto estenderli anche ad altre attività, alle Organizzazioni Sindacali ed alle Onlus, e a quant'altro ma siccome le somme risultavano troppo esose per le casse del Comune non hanno trovato copertura finanziaria.

Intervento del Consigliere D. Licata:
Premette che non mette in dubbio la bontà della proposta fatta dall'Amministrazione Comunale che voterà favorevolmente, perché la condivide in pieno, però il fatto che l'Assessore sia intervenuto per evidenziare e specificare determinate cose, è la prova sostanziale che esiste qualche problema all'interno del gruppo.
Intervento del Consigliere F. Falcone:
Condivide la proposta e tutte le iniziative intraprese a cui si cercherà di dare attuazione a partire dal centro storico, alla lotta contro il randagismo, alla riduzione della tariffa TARI, alle misure di contrasto al fenomeno della ludopatia ed anticipa, che come gruppo del Movimento 5 Stelle, si sono attivati a preparare e a presentare anche una mozione che, vista la delicatezza dell'argomento, impegnerà l'Amministrazione a riguardo. Si augura, pertanto, che la gente recepisca e risponda con l'apertura di nuovi esercizi commerciali soprattutto nel centro storico, ma allo stesso tempo raccomanda che è altrettanto necessario che i cittadini vengano informati di queste nuove possibilità attraverso la dovuta pubblicità.
Intervento del Consigliere A. Cuva:
Voleva semplicemente riallacciarsi al discorso dei colleghi che lo hanno preceduto negli interventi nel sottolineare la bontà delle novità introdotte con questo nuovo Regolamento. Aggiunge che le tematiche che, maggiormente, sono state affrontate vertono sul sociale, prestando quindi un'attenzione particolare verso l'ambiente, verso il centro storico con l'incentivazione per le aperture di nuove attività commerciali, misure che riguardano la tutela delle fasce più deboli come gli anziani, oppure provare a risolvere il fenomeno del randagismo. Fa rilevare che questa è una delle prime attività intraprese che riguarda nella sua interezza questa nuova Ammimistrazione ma in ogni caso, comunque, deve essere intesa come un punto di partenza, perché molte tematiche intercettate dovranno essere implementate come ha già accennato il Consigliere Falcone. Purtroppo afferma che in questo Comune i regolamenti non solo sono obsoleti ma addirittura nelle scorse legislature sono stati totalmente ignorati o addiruttura mancano come nel caso, di cui faceva cenno il Consigliere Falcone, di un regolamento che contenesse misure rivolte a contrastare il gioco d'azzardo e la lotta al randagismo. Anticipa, pertanto, che esprimerà il suo voto favorevole per l'approvazione di questo nuovo regolamento, dopo aver valutato i vari emendamenti presentati, perchè ritiene essere veramente questa una delle prime iniziative che è totalmente figlia di questa nuova amministrazione. Condivide quanto detto dal Consigliere Falcone riguardo al fatto che deve essere cura dell'Amministratore, ma anche di ogni singolo Consigliere di maggioranza o di minoranza, di pubblicizzare al meglio queste opportunità offerte ai cittadini, con la speranza, di posare semplicemente la prima pietra per quelle tematiche che ha accennato ma anche per tantissime altre che verranno affrontate nelle prossime sedute.
Intervento del Consigliere G. Di Fazio:
Condivide quanto detto dal Consigliere Di Benedetto che ha esposto in maniera chiara il regolamento, con i relativi emendamenti così come sono stati posti, che sicuramente deve tenere conto anche della copertura finanziaria. Ritiene giusta l'idea della riduzione della tassa per contrastare il fenomeno del randagismo, della ludopatia, l'incentivazione per l'aperura di nuovi esercizi commerciali nel centro storico ed altro. Spera, dal momento che si è tutti d'accordo su questo Regolamento, a provare ad essere più collaborativi nell'interesse della nostra martoriata città, non a causa sicuramente di questa nuova Amministrazione ma da quello che hanno ereditato.
Intervento della Resp. P.O. N. 2 Direzione II Serv. Finanziario Dott. C. Meli:
Precisa che alcune di queste agevolazioni hanno avuto il parere favorevole condizionato da una presenza di fondi bilancio, ritiene di difficile attuazione, però la previsione esiste e si spera di renderla operativa. Chiarisce che le agevolazioni non potranno essere operative già da subito, probabilmente lo saranno dal prossimo esercizio finanziario perché in ogni caso si deve valutare l'impatto in bilancio delle domande che perverranno presso l'ufficio tributi e di conseguenza si dovrà trovare la copertura finanziaria che in questo momento è indeterminabile.
Il Presidente del Consiglio, in attesa del parere dei Revisori dei Conti, ne approfitta per comunicare, visto che all'atto delle comunicazioni gli era sfuggito, che è pervenuto un invito, rivolto a tutti i

Consiglieri Comunali, da parte del Movimento Cinque Stelle, per la manifestazione cittadina contro i disservizi della Girgenti Acque che si svolgerà giorno 25 Marzo 2017 alle ore 17,00 a Piazza San Diego.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Precisa che sono stati acquisiti i pareri per tutti gli emendamenti per quanto riguarda i Funzionari di cui all'emendamento N. 1, N. 2 e N. 3 è stato apposto parere favorevole sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista contabile, mentre all'emendamento N. 4 è stato apposto parere contrario dal punto di vista tecnico in quanto l'articolato normativo presenta una notevole incongruenza applicativa, in ordine invece alla regolarità contabile è stato apposto sempre parere contrario, in quanto l'incongruenza applicativa rende indefinita l'incidenza sul bilancio. Aggiunge che sono stati anche acquisiti i pareri del Collegio dei Revisori dei Conti che, in merito all'articolato, hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti N. 1, N. 2 e N. 3 mentre sull'emendamento N. 4 hanno espresso parere contrario motivando il parere stesso di cui dà lettura.

Intervento della Consigliera M. Lo Giudice:

Spiega la motivazione per cui è stato presentato l'emendamento all'art. 47 comma 6 e di cui, ovviamente, accetta il parere.

Intervento del Resp. P.O. N. 1 Direzione II Uff. Tributi Rag. A. Pontillo:

Puntualizza ai due Consiglieri firmatari dell'emendamento N. 4 che, il parere contrario apposto all'emendamento scaturisce, dal fatto che sicuramente nel formularlo è stato commesso un mero errore di trascrizione per cui l'articolato normativo presentava delle incongruenze e che, nonostante abbiano cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, è stato impossibile per cui il parere contrario deriva esclusivamente da questo motivo e non da motivi di percentuale o per tutto il resto.

Il Presidente del Consiglio, considerato che nessun Consigliere chiede di intervenire sul punto, dichiara chiusa la discussione, e mette in votazione gli emendamenti precisando che, l'art. 75 comma 6, lettera F del Regolamento, del quale dà testuale lettura, stabilisce che prima vanno votati gli emendamenti soppressivi, di seguito quelli modificativi per ultimo quelli aggiuntivi, per cui, a norma di regolamento, bisognerebbe procedere alla votazione dell'emendamento soppressivo presentato dal Consigliere Muratore.

Intervento della Resp. P.O. N. 2 Direzione II Serv. Finanziario Dott. C. Meli:

Fa rilevare che l'incongruenza deriva da una esposizione di quella che voleva essere forse la volontà dei Consiglieri di applicare un'agevolazione alle case con utenze disattivate, quindi disabitate, però le case prive di utenze non possono avere anche la residenza perché se il soggetto vi risiede di fatto produce rifiuto e quindi è soggetto di tassazione, quindi andava omessa la parola residenza. Ma se l'incongruenza tecnica non ci fosse stata, quindi avrebbe sicuramente avuto il parere contabile favorevole, avrebbe avuto il condizionamento dal fatto che diventava improcedibile perché anche un precedente emendamento già dava un'agevolazione comunque di natura diversa, cioè in percentuale diversa, di conseguenza se si concede una percentuale sicuramente non se ne può concedere un'altra. Conclude, pertanto che, a suo avviso, gli emendamenti vanno votati per ordine di presentazione.

Il Presidente del Consiglio, ringrazia la Dott.ssa Meli però ribadisce che secondo quanto stabilito dal Regolamento si dovrà procedere con la votazione dell'emendamento soppressivo.

Intervento della Consigliera M. Lo Giudice:

Stante i pareri contrari apposti sull'emendamento presentato a sua firma e del Consigliere G. Alaimo lo ritira in modo da poter agevolare la votazione degli altri.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Fa presente che si procederà alla votazione della proposta di emendamento N. 3 soppressivo L'articolo 44 - Utenze non domestiche - Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti. Cassare la lettera C.

Il Presidente del Consiglio, a questo punto, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale, dell'emendamento N. 3 al Regolamento che dà il seguente risultato:

Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D.

Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia
Hanno votato:
A Favore N. 20 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - G. Di Fazio - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Astenuti N. 2 Consiglieri Comunali: F. Falcone - G. Rubino

Per quanto sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la proposta di emendamento N. 3 al Regolamento che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio, prima di procedere alla successiva votazione, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a ricordare la proposta di emendamento al Regolamento che sarà posta in votazione.
Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Precisa che si procederà alla votazione della proposta di emendamento N. 2 al Regolamento, presentata dal Consigliere Di Benedetto, relativa all'art. 47 comma 3, della quale dà lettura.

Il Presidente del Consiglio, pertanto, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale, della proposta di emendamento N. 2 al Regolamento che dà il seguente risultato:
Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia
Hanno votato:
A Favore N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la proposta di emendamento N. 2 al Regolamento che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente del Consiglio, prima di procedere alla votazione, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a ricordare la prossima proposta di emendamento al Regolamento che sarà posta in votazione.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:
Precisa che si procederà alla votazione della proposta di emendamento N. 1 al Regolamento, presentata dal Consigliere Di Benedetto, relativa all'art. 47, comma 6, della quale dà lettura.
Il Presidente del Consiglio, pertanto, invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale, della proposta di emendamento N. 1 al Regolamento.
Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:
CONSIGLIERE MURATORE CALOGERO
<<Per dichiarazione di voto. Mio malgrado, nostro malgrado, votiamo contrario questo emendamento, pur condividendo diciamo l'impianto, ma è chiaro che dietro il fatto di aggiungere quella dicitura dell'ammobiliato c'è uno studio. Perché ci si è accorti che in alcuni casi qualcuno aveva le utenze non allacciate direttamente, ma aveva utenze allacciate in appartamenti vicini o limitrofi ed usufruivano delle agevolazioni. Quindi, siccome dobbiamo fare sempre i conti con il bilancio, è chiaro che noi le abbiamo volute restringere leggermente queste agevolazioni in modo che siano effettivamente coloro che non ne usufruiscono dell'immobile sfitto>>
CONSIGLIERE CUVA ANGELO
<<Per dichiarazione di voto. Semplicemente, condivido le considerazioni espresse dal collega Muratore, quindi esprimo anche il mio voto contrario, ci tengo però a sottolineare che questo regolamento è comunque migliorativo rispetto alla legge inerente questo settore. Infatti, la legge 214 del 2011, l'articolo 14, non prevede nessuna riduzione anche con le utenze staccate, quindi il nostro regolamento è appunto migliorativo perché introduce una riduzione del 50%. Grazie.>>

Ultimata la votazione ed acquisite le dichiarazioni di voto che precedono il Presidente accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:
Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia.
Hanno votato:
A Favore N. 8 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - D. Licata - F. Falcone - G. Rubino - G. Alaimo - M. Lo Giudice - S. Carusotto
Contro N. 14 Consiglieri Comunali: U. Palermo - C. Muratore - G. Di Fazio - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Per quanto sopra;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Non Approvare la proposta di emendamento N. 1 al Regolamento.

Il Presidente del Consiglio, mette in votazione il regolamento così come emendato, ed invita il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere alla votazione per appello nominale il quale ricorda che si pone ai voti il Regolamento con i due emendamenti approvati, perché uno è stato bocciato ed un altro è stato ritirato.
Durante la votazione si acquisiscono le seguenti dichiarazioni di voto:
CONSIGLIERE DI BENEDETTO FABIO:
<<Dichiarazione di voto. Io dichiaro di votare contro questo regolamento, stigmatizzo questo colpo di mano ridicolo, inusitato di questa maggioranza che questa sera ha bocciato questo

emendamento che andava tranquillamente votato. Ve lo siete votati contro questo emendamento, votatevi questo bilancio, ma da questo lato caro collega Cuva non troverete più nessuna apertura! Questa sera avete creato un solco tra di noi, ora ve la vedete tutta voi su tutto! Grazie>>

CONSIGLIERE FALCONE FABIO

<<Dichiarazione di voto. Era partito tutto bene, mi sto trovando veramente in seria difficoltà perché avevo tutte le buone intenzioni di votarlo questo... però quest'ultima cosa mi ha un po' scosso e quindi io mi astengo, non lo posso votare favorevolmente.>>

CONSIGLIERE RUBINO GIOVANNI

<<Dichiarazione di voto. Cioè noi eravamo completamente in linea con questo, però a volte un termine cambia tutto, anche perché inizialmente eravate partiti completamente per dire sì, ora "oppure" fa la differenza. Quindi, o lo facciamo com'era prima oppure votiamo contrario! Voto contrario.>>

CONSIGLIERE APRILE DIEGO

<<Dichiarazione di voto. Signor Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, anticipo il mio voto favorevole, però mi corre il dovere verso me stesso innanzitutto di sottolineare che avevo suggerito all'Amministrazione per quanto riguarda le misure economiche che riguardano il centro storico, Zona A, di dare un segno tangibile e concreto dell'attenzione che questa Amministrazione, come è stato nella volontà delle altre che purtroppo alla fine si sono rivelate poco efficienti, di volere valorizzare il centro storico. Una misura che secondo me andava compresa nel pacchetto era quella di incoraggiare gli insediamenti produttivi, quelli di cui stiamo parlando, C1 e C3, che già esistono in loco, e quindi avevo suggerito di fare uno sconto, quello che si poteva fare, compatibilmente alle esigenze del bilancio, in favore di quelli che attualmente vi lavorano nel centro storico. Perché temo che così facendo l'obiettivo magari, seppur nobile e seppur va nella direzione giusta, quella di rivitalizzare il centro storico, non so che risultati possa avere. Rimango convinto che per prima andavano aiutati non tanto per i soldi, per i cento euro in meno, duecento euro, ma some un segnale concreto di attenzione dell'Amministrazione nei confronti di quelli che ci sono, perché se poi alla fine ne arrivano due nuovi insediamenti e ne chiudono tre non abbiamo fatto nulla. Per svariati motivi, tecnici e non, questa cosa non è stata potuta inserire nel provvedimento. Io spero che l'Amministrazione nel prosieguo possa adoperarsi in tal senso, io sicuramente mi adopererò in tal senso. E comunque spero che, anche così, secondo me un po' zoppata, questa misura che riguarda il centro storico possa dare i risultati auspicati. Grazie.>>

Ultimata la votazione ed acquisite le dichiarazioni di voto che precedono il Presidente accertato che la stessa ha dato il seguente risultato ne proclama l'esito:

Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella-

Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia

Hanno votato:

A Favore N. 14 Consiglieri Comunali: U. Palermo - C. Muratore - G. Di Fazio - F. Cipollina - R. Parla - A. Tedesco - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella

Contro N. 7 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - D. Licata - G. Rubino - G. Alaimo - M. Lo Giudice - S. Carusotto.

Astenuto N. 1 Consigliere F. Falcone

Per quanto sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la Proposta di Deliberazione Consiliare avente ad oggetto:" **Modifica Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) Anno 2017**" così come

emendata, in corso di seduta (emendamento N. 2 ed emendamento N.3), che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A".

Il Presidente del Consiglio, considerato che nel corpo della proposta, era prevista l'immediata esecuzione della delibera, chiede se bisogna procedere ad una ulteriore votazione o è bastata l'approvazione della proposta.

Intervento del Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo:

Precisa che se il Consiglio decidesse di dichiarare l'atto immediatamente esecutivo bisognerebbe procedere ad una ulteriore votazione e in ogni caso l'atto dovrebbe essere votato dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti. Chiarisce inoltre che se il Consiglio volesse dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, stante il corso farraginoso che ha avuto, si dovrà provvedere alla pubblicazione per estratto della stessa in quanto per legge l'atto deliberativo deve essere pubblicato entro tre giorni dall'approvazione pena la nullità dell'atto stesso. Ritiene per quanto riguarda l'Assessorato ed il Ministero delle Finanze, che è sufficiente comunicare che la delibera è stata approvata favorevolmente dal Consiglio Comunale.

Intervento del Vice Sindaco Ass. T. Vergopia:

Riferisce che l'Amministrazione dichiara che non è necessaria l'immediata esecutività della delibera.

Intervento del Consigliere G. Rubino:

Propone il prelievo dei punti N.ri 7, 8 e 9 e quindi posticipare il punto 6 per dare la possibilità all'Ingegnere Meli che ha rappresentato di avere degli impegni personali, di discutere anticipatamente la sua proposta di deliberazione.

Il Presidente del Consiglio, mette in votazione la proposta di prelievo dei punti 7, 8 e 9, formalizzata dal Consigliere Rubino ed invita pertanto il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale del punto in questione che dà il seguente risultato:

Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.

Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia.

Hanno votato:

A Favore N. 8 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - D. Licata - F. Falcone - G. Rubino - G. Alaimo - M. Lo Giudice - S. Carusotto

Contro N. 13 Consiglieri Comunali: U. Palermo - C. Muratore - G. Di Fazio - F. Cipollina - R. Parla - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.

Astenuto N. 1 Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Non Approvare la proposta di prelievo dei punti 7, 8 e 9 formalizzata dal Consigliere G. Rubino.

Intervento del Consigliere A. Cuva:

Propone il prelievo del punto N. 9 così da agevolare ancora di più l'operatività dell'Ingegnere Meli.

Intervento del Vice Presidente Vicario F. Di Benedetto:

Non riesce a spiegarsi il motivo per cui il Consigliere Cuva ha votato contrario alla prima

proposta di prelevamento dei punti.
Intervento del Consigliere A. Cuva:
Preferisce non rispondere, vista l'ora tarda, quindi gradirebbe che la sua proposta venisse messa in votazione.
Il Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di prelievo formalizzata dal Consigliere Cuva ed invita, pertanto, il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia.
Hanno Votato:
A Favore N. 20 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Contro N. 1 Consigliera Comunale L. Marchese Ragona.
Astenuto N. 1 Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la proposta di prelievo del punto N. 9 formalizzata dal Consigliere A. Cuva.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Fabio Di Benedetto

IL PRESIDENTE
Avv. A. Tedesco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr Domenico Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 19/04/2017 al 03/05/2017, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- ☐ È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____, DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
- ☐ È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.

UOC Segreteria

Fto _____

Il Segretario Generale

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario

proposta di prelevamento dei punti.
Intervento del Consigliere A. Cuva:
Preferisce non rispondere, vista l'ora tarda, quindi gradirebbe che la sua proposta venisse messa in votazione.
Il Presidente del Consiglio, pone ai voti la proposta di prelievo formalizzata dal Consigliere Cuva ed invita, pertanto, il Segretario Generale Dott. D. Tuttolomondo a procedere con la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:
Presenti N. 22 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - L. Marchese Ragona - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - A. Tedesco - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Assenti N. 2 Consiglieri Comunali: L. Salvaggio - I. Trupia.
Hanno Votato:
A Favore N. 20 Consiglieri Comunali: F. Di Benedetto - U. Palermo - D. Licata - C. Muratore - F. Falcone - G. Di Fazio - G. Rubino - G. Alaimo - F. Cipollina - M. Lo Giudice - R. Parla - S. Carusotto - A. Cuva - D. Aprile - G. Lo Giudice - E. Pendolino - I. Giardina - B. Alaimo - S. Li Calzi - A. Lauricella.
Contro N. 1 Consigliera Comunale L. Marchese Ragona.
Astenuto N. 1 Presidente del Consiglio Avv. A. Tedesco
Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Approvare la proposta di prelievo del punto N. 9 formalizzata dal Consigliere A. Cuva.

C.C. 22/3/2017

COMUNE DI CANICATTI'

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

* * * * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE: U.O. TRIBUTI

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: ASSESSORE ALLE FINANZE.

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017 -

IL RESPONSABILE DELLA P. O. N. 1 TRIBUTI

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni, possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- l'art. 151, comma 1, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanze sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2007 è differito al 31 marzo 2017.

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione Consiliare n. 52 del 28/08/2014 modificato con deliberazione Consiliare n. 45 del 15/06/2015;

DATO ATTO che:

- il Funzionario Responsabile per il tributo ICI-IMU, per il tributo TARI e per gli altri tributi comunali è stato nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 26/10/2016;

- che con Determinazione del Segretario generale n. 1811 del 30.12.2016, è stato conferito l'incarico di Posizione Organizzativa di responsabilità nell'ambito della Direzione II - P.O. n. 1 Canoni e Tributi, ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31.3.1999, nella persona del rag. Antonio Pontillo;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare ulteriori modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale vigente, già modificato con l'atto consiliare sopra richiamato e ciò al fine di disciplinare più compiutamente l'imposta IUC in argomento, intervenendo quindi sui punti descritti analiticamente nell'allegato "1" al presente atto per formarne parte integrante ed inscindibile.

Confermare il resto.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;

VISTO lo statuto comunale vigente;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art 42 che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

VISTA la LR 7/92;

VISTO il vigente O.R.E.L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

RAVVISATA la propria competenza al riguardo;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa, di approvare le modifiche al vigente regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) descritti analiticamente nell'allegato "1" al presente atto per formarne parte integrante ed inscindibile.

Confermare il resto.

2. Di DARE atto che ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.
3. **DI APPROVARE** il nuovo testo, coordinato con le modifiche apportate, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) unito in allegato "2" al presente atto;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.

IL RESPONSABILE P.O. N.1 TRIBUTI
Antonio PONTILLO

L'ASSESSORE ALLE FINANZE
dr. Tommaso VERGOPIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica e si esprime sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza, PARERE favorevole ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 recepito dalla L.R. n. 30/2000.

10-2-2017

Il Responsabile P.O. N.1 TRIBUTI
Antonio PONTILLO

Si esprime parere favorevole ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 recepito dalla L.R. n. 30/2000, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

14-2-2017

Il Responsabile P.O. N.2 RAGIONERIA
Dr. Carmela MELI

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, al fine di dare corso agli adempimenti relativi e di garantire la tempestiva attività amministrativa

PROPONE

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegato "1" alla Deliberazione
Consiliare n._____ del _____

Testo vigente prima delle modifiche	Nuovo testo con modifiche apportate con il presente atto
Art. 6 – Definizione di immobili assoggettati ad IMU *... omissis ...* 2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria: a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale.	**Art. 6 – Definizione di immobili assoggettati ad IMU** *... omissis ...* 2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria: a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile; b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale. **"L'individuazione delle pertinenze, dovranno essere formalizzate, da parte del soggetto passivo, con la dichiarazione IMU modello ministeriale e decorreranno da tale data"**
Art. 15 – Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	**Art. 15 – Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale** 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1 bis. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo di parenti in linea retta ed entro il primo grado e nel caso in cui il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. La presente agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare utilizzata ad abitazione principale. 2. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.	~~1 bis. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo di parenti in linea retta ed entro il primo grado e nel caso in cui il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 annui. La presente agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare utilizzata ad abitazione principale.~~ 2. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.
Art. 28 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente. 2. Sono escluse dalla superficie tassabile: ➢ le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali; i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodottti finiti ➢ le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, *di rifiuti speciali non assimilabili,* ove siano asservite al ciclo produttivo. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. 3. Nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma *non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici* ove si formano di	**Art. 28 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio** 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente. 2. Sono escluse dalla superficie tassabile: ➢ le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali; i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodottti finiti ➢ le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, *di rifiuti speciali non assimilabili,* ove siano asservite al ciclo produttivo. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente. 3. Nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma *non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici* ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani,

regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una percentuale di abbattimento **all'intera superficie** su cui l'attività viene svolta:

Categoria	Attività	% di abbattimento
11	Studi Sanitari, Laboratori Analisi	20%
18	Negozi di pulitura a secco, Falegnamerie, Legatorie	40%
19	Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto e similari	40%;
20	Attività industriali con capannoni di produzione	40,00%
21	Attività artigianali di produzione specifiche (aziende agricole, caseifici, cantine vinicole, frantoi, officine di carpenteria metalli, attività artigianali di produzione)	40%;
25	Generi alimentari (macellerie, salumi e formaggi, supermercati)	40,00%

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti verrà riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una percentuale di abbattimento **all'intera superficie** su cui l'attività viene svolta:

Categoria	Attività	% di abbattimento
11	Studi Sanitari, Laboratori Analisi	20%
18	Negozi di pulitura a secco, Falegnamerie, Legatorie	40%
19	Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto e similari	40%;
20	Attività industriali con capannoni di produzione	40,00%
21	Attività artigianali di produzione specifiche (aziende agricole, caseifici, cantine vinicole, frantoi, officine di carpenteria metalli, attività artigianali di produzione)	40%;
25	Generi alimentari (macellerie, salumi e formaggi, supermercati)	**20,00%**

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti verrà riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

Allegato "1" alla Deliberazione
Consiliare n._____ del _____

Art. 44 – Utenze non domestiche-Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti 1. La tariffa si applica in misura **ridotta del 30%** in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per : a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.	**Art. 44 – Utenze non domestiche-Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti** 1. La tariffa si applica in misura **ridotta del 30%** in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per : a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico. **c) locali utilizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche nel cui statuto è espressamente previsto l'oggetto sociale, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati. L'agevolazione sarà concessa a richiesta degli interessati, i quali sono obbligati a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Le associazioni sportive dilettantistische (ASD) e le Società sportive dilettantistische (SSD) possono chiedere all'Ufficio Tributi di usufruire dell'agevolazione sopra indicata precisando quant mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva, la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa *non può esservi produzione di rifiuti* e ciò al fine di vederne riconosciuta l'intassabilità (Uffici, spogliatoi, bagn ecc. sono superfici tassate, palestra al chiusc campi da gioco, ecc . sono superfici non sottopost a tributo).**

	art. 45 bis– utenze non domestiche-Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari 1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti. 2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166. 3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Canicattì l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra. 4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3. 5. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1. 6. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata: a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento *chilogrammi*, si applica una riduzione del 10%; b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non

	superiore a mille chilogrammi, si applica riduzione del 20%; c) per le attività che cedono un quantità superiore a mille chilogrammi, si applica riduzione del 30%. 7. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comm è subordinato alla presentazione, entro il gennaio dell'anno successivo, di un dettagl elenco, su di un modello predisposto dal Com delle quantità di prodotti alimentari ceduti ciascuna associazione nell'anno precedente. 8. La riduzione di cui al comma 1 viene applic sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'a successivo a quello nel quale le donazioni s state effettuate. 9. L'ammontare complessivo delle riduzi ammissibili potrà comunque essere riconosci sussistendo la copertura finanziaria di cui successivo comma 2 dell'art. 48 del prese regolamento. In caso contrario, esse so proporzionalmente ridotte. 10. Il Comune verifica, anche a campio interpellando le associazioni indicate nell'elenco cui al comma 7, quanto comunicato dai contribue della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione cui al comma 1. 11. La riduzione di cui al presente articolo non pu sommarsi alla riduzione relativa al CER 200108 di c all'articolo 28 del presente regolamento.
art 47 – Altre agevolazioni – Esenzioni e riduzioni 1. Il Comune applica le seguenti esenzioni del tributo: a) locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali. La pratica dovrà essere corredata da apposita relazione dell'assistente sociale che individui lo stato di disagio. b) Per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile.	art 47 – Altre agevolazioni – Esenzioni e riduzioni 1. Il Comune applica le seguenti esenzioni " riduzioni"del tributo: a) locali di utenze domestiche adibiti ad abitazion principale e relative pertinenze occupate o detenut a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte d nuclei familiari residenti che versino in condizioni d grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali. La pratica dovrà essere corredata da apposita relazione dell'assistente sociale che individui lo stato di disagio. b) Per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile.

L'esenzione verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì. 2. La Giunta Comunale, nello schema di bilancio di previsione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, assicura, l' autorizzazione di spesa per la copertura di riduzioni tariffarie di pari entità per le famiglie con cinque e oltre componenti il cui reddito ISEE sia inferiore o uguale a 10.000,00 euro. La copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 3. Le previsioni di cui al comma precedente vengono conguagliate nell'anno in corso e la richiesta dell'interessato sia presentata entro il 30 di giugno, diversamente il conguaglio verrà contabilizzato nell'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione; le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.	L'esenzione verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì. ~~2. La Giunta Comunale, nello schema di bilancio di previsione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, assicura, l' autorizzazione di spesa per la copertura di riduzioni tariffarie di pari entità per le famiglie con cinque e oltre componenti il cui reddito ISEE sia inferiore o uguale a 10.000,00 euro. La copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.~~ ~~3. Le previsioni di cui al comma precedente vengono conguagliate nell'anno in corso e la richiesta dell'interessato sia presentata entro il 30 di giugno, diversamente il conguaglio verrà contabilizzato nell'anno successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione; le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.~~ **Comma 2: ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane assegnato dal canile comunale/convenzionato la cui spesa è a carico di questo Ente, è riconosciuta una agevolazione annuale di € 300,00 (e comunque in misura non superiore all'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno d'imposizione) per 3 annualità d'imposta consecutive, a patto che rimangano invariate le condizioni per il riconoscimento del beneficio. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione redatta su modulistica messa a disposizione del Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'adozione definitiva ed è applicata a decorrere dall'anno successivo. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni di idoneità ambientale e di salute dell'animale, il Comune procederà al recupero dell'agevolazione concessa, per tutte le annualità con i relativi interessi e sanzioni.** **Comma 3: al fine di favorire ed incentivare l'apertura delle attività commerciali e produttive ricadenti nel centro storico come individuate nella planimetria del vigente PRG con la zona A (centro storico), per i primi 20 soggetti (da individuare in**

Abrogata
Abrogata

	ordine cronologico in seguito alla presentazione dell'istanza di apertura), gestori di attività di pubblico esercizio, nonché attività di commercio e/o attività produttive (bar, paninoteche, Pub, pizzerie trattorie etc..), commercio al dettaglio, artigianato pulito (sale espositive, laboratori artistici, vetrai, orafi etc..), è previsto, per i primi due anni di esercizio, l'esonero della tassa TARI. Per i tre anni successivi la tassa è ridotta del 30%. Comma 4: Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che dichiarano al Comune di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30 % sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto, a pena di decadenza; la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione; gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le riduzioni di cui sopra saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale. I termini di presentazione, a pena di decadenza, delle richieste di riduzione sono fissati al 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione.. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione, fa fede la data di protocollazione. Comma 5: ai pensionati ultra settantacinquenni, il cui reddito familiare complessivo è pari o inferiori a € 8.000,00, per la sola abitazione principale e relative pertinenze, si applica la riduzione della tariffa sia nella quota fissa che in quella variabile nella misura del 50%. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o in mancanza dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto al beneficio. La riduzione cessa di operare alla data in

	cui vengono meno le condizioni di fruizioni anche in mancanza della relativa dichiarazione. **Comma 6: al contribuente che dimostra di avere corrisposto il tributo TARI per l'abitazione nella quale risiede, è applicata una riduzione del 50% dal pagamento del tributo per l'abitazione rimasta inoccupata e priva di allaccio alle utenze (luce, gas, acqua etc) e di arredi. Per aver diritto alla riduzione deve essere presentata, oltre alla richiesta entro il 31 gennaio dell'anno di imposizione, anche la documentazione attestante la disattivazione di tutte le utenze oppure richiedere un sopralluogo per verificare l'assenza di arredamento minimo (angolo cottura, tavoli e sedie o letto/divano).** **Comma 7: il contribuente beneficiario delle riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le riduzioni ed esenzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.**
Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 60 % di riduzione, eccetto le agevolazioni connesse ad incentivare la raccolta differenziata al centro di raccolta comunale.	**Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.** 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 60 % di riduzione, eccetto le agevolazioni connesse ad incentivare la raccolta differenziata al centro di raccolta comunale. 2. **Le riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono erogabili nella misura in cui sussiste la relativa copertura finanziaria con apposita autorizzazione di spesa prevista in bilancio.**
	Art 48 bis Condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni **1. La concessione di riduzioni ed agevolazioni di cui al Capo III è subordinata alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente.**
Art. 49. Versamenti IMU, TASI, TARI 1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il	**Art. 49. Versamenti IMU, TASI, TARI** 1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il

quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 3. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.	quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. 3. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; ~~il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.~~ **Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In caso di mancata ricezione degli avvisi di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.** **Comma 3 Bis: i contribuenti possono richiedere**

Abrogare

	l'invio degli avvisi di pagamento in forma digitale al proprio indirizzo di posta elettronica.
4. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate, scadenti il 15 luglio, 15 settembre, 15 ottobre e 15 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno.	~~4. Il versamento della tassa TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate, scadenti il 15 luglio, 15 settembre, 15 ottobre e 15 novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 15 luglio di ciascun anno.~~ **4. Il versamento della TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate scadenti, di norma, il giorno 31 del mese di marzo, maggio, luglio e ottobre, oppure in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Per il 2017 le predette scadenze sono posticipate di 60 giorni.**
5. il contribuente ha obbligo di procedere al versamento dovuto dell'IMU, TASI, TARI anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte scadenze è notificato avviso di accertamento.	5. il contribuente ha obbligo di procedere al versamento dovuto dell'IMU, TASI, TARI anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte scadenze è notificato avviso di accertamento.
6. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI, TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.	6. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI, TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.
7. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati al Comune esclusivamente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.	7. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati al Comune esclusivamente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

COMUNE DI CANICATTI'
DIREZIONE [illegible]
Protocollo N. 7002
del 17-2-17

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Al Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II
Antonio Pontillo
SEDE

Oggetto: Trasmissione parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017"

Con la presente, lo scrivente Collegio, in allegato trasmette il parere di propria competenza meglio specificato in oggetto unitamente alla proposta di deliberazione consiliare completa dei suoi allegati ricevuta con nota prot. n.6419 del 14.02.2017.

Con osservanza.

Canicattì, 16.02.2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI CANICATTI'
DIREZIONE FINANZE E TRIBUTI
Protocollo N. 7002
del 17-2-17

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere su proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017"

Vista la proposta di deliberazione in oggetto completa dei suoi allegati trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti con nota prot. n.6419 del 14.02.2017 dal Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II;

Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che è formata dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il cui soggetto passivo è il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi per la copertura dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art.1 della Legge n.147/2013, che introducono la normativa della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto l'art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, come modificato dall'art.27, comma 8 della legge 488/2001 il quale prevede che "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*".

Visto l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Visto il decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2016, n.244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.304 del 30.12.2016 che stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017 è differito al 31.03.2017;

Preso atto che con deliberazione del C.C. n. 52 del 28 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI, poi modificato con deliberazione Consiliare n.45 del 15.06.2015;

Visto il D.L.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica del 10.02.2017 reso ai sensi del TUEL da parte del Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II, Antonio Pontillo;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile del 14.02.2017 reso ai sensi del TUEL da parte del Responsabile della P.O. n.2 Servizi Finanziari della Direzione II, dott.ssa C. Meli;

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto

ESPRIME

parere favorevole in merito alla suddetta proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017**".

Canicattì, 16.02.2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2 9

MUNICIPIO DI CANICATTI'
DATA 22 MAR 2017
PROT. N° 12243

Di Benedetto Fabio
Consigliere Comunale

Oggetto: Proposta di modifica del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - anno 2017 - Emendamento all'art. 47 - comma 3.

Al Presidente del Consiglio Comunale
di
CANICATTI'

Il sottoscritto Fabio Di Benedetto, consigliere comunale, considerato che all'ordine del giorno del consiglio comunale del 22/03/2017 è inserito il punto "Proposta di modifica del regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) - anno 2017".

A parere dello scrivente detto regolamento può essere migliorato in alcuni punti e renderlo più chiaro e confacente alle aspettative, in un ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Ciò premesso, avvalendosi del diritto di iniziativa dei consiglieri comunali di presentare emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale (art. 31 – comma 1 - lett. d) del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale) sottopone all'attenzione dell'assemblea consiliare il presente emendamento, per le seguenti motivazioni:

La proposta di deliberazione presentata, tra l'altro, all'art. 47 - comma 3 - prevede che *"Al fine di favorire ed incentivare l'apertura delle attività commerciali e produttive ricadenti nei centro storico come individuate nella planimetria del vigente PRG con la zona A (centro storico), per i primi 20 soggetti (da individuare in ordine cronologico in seguito alla presentazione dell'istanza di apertura), gestori di attività dì pubblico esercizio, nonché attività di commercio e/o attività produttive (bar, paninoteche, pub, pizzerie trattorie etc..), commercio al dettaglio, artigianato pulito (sale espositive, laboratori artistici, vetrai, orafi etc..), è previsto, per i primi due anni di esercizio, l'esonero della tassa TARI. Per i tre anni successivi la tassa è ridotta del 30%"*.

La proposta individua come possibili beneficiari dell'esenzione e delle riduzioni del tributo solo i primi 20 soggetti che presentano istanza. La previsione appare limitante e vincolante per cui sarebbe opportuno trovare una soluzione alternativa che in egual misura consenta di raggiungere l'obiettivo di tentare, attraverso l'apertura o il

trasferimento di attività, di rivitalizzare il centro storico.

Inoltre, l'idea di poter modificare il regolamento, dopo aver verificato i risultati ottenuti in prima applicazione delle norme regolamentari, a parere dello scrivente non è percorribile perché costituisce un aggravio del procedimento comunque da evitare, specie per previsioni che potrebbero risolversi con una previsione più confacente, per cui è possibile ottenere i risultati sperati vincolando tutto alle disponibilità alle risorse finanziarie che l'amministrazione annualmente inserirà nel bilancio di previsione per raggiungere lo scopo.

Tutto ciò premesso alla luce delle considerazioni prima riportate

Propone

al Consiglio Comunale di emendare il comma 3 dell'art. 47 del regolamento in oggetto, che viene riformulato come segue:

Art. 47 - Comma 3: In rapporto e nei limiti dello stanziamento previsto annualmente nel bilancio di previsione, al fine di favorire ed incentivare l'apertura delle attività commerciali e produttive ricadenti nel centro storico, individuato con la planimetria del vigente PRG con la zona A (centro storico), è previsto l'esonero della tassa TARI per i primi due anni di esercizio.

Per i tre anni successivi la tassa è ridotta del 30%.

I soggetti che avranno diritto all'esenzione saranno individuati secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di apertura (data e numero di protocollo).

Possono fruire dell'esenzione e delle riduzioni previste nel presente comma: i gestori di attività di pubblico esercizio, gli esercenti di attività di commercio e/o produttive (bar, paninoteche, pub, pizzerie trattorie etc..), di commercio al dettaglio, artigianato pulito (sale espositive, laboratori artistici, vetrai, orafi etc..).

Canicattì, 22/03/2017

Il Consigliere Comunale Proponente
Fabio Di Benedetto

Di Ben.

- Parere in ordine alla regolarità tecnica.
- Parere in ordine alla regolarità contabile.
Parere dei revisori dei conti.

Al Presidente del Consiglio Comunale di Canicattì

Avv. Alberto Tedesco

OGGETTO: EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO CON OGGETTO" Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica Comunale (IUC) Anno 2017

I sottoscritti Calogero Muratore , Francesca Cipollina, Angelo Cuva, Diego Aprile, Evelyn Pendolino, Brigida Alaimo, Umberto Palermo, Giangaspare Di Fazio, Rita Parla, Giuseppe Lo Giudice, Ignazio Giardina, Silvia Li Calzi, Angela Lauricella , in qualità di Consiglieri Comunali presso questo Ente propongono di modificare i seguenti articoli:

ART.44 – Utenze non domestiche-Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti.

CASSARE LETTERA C.

Art.47- Altre agevolazioni – Esenzioni e riduzioni.

Modificare il comma 3 con la seguente dicitura:

al fine di favorire ed incentivare l'apertura delle attività commerciali e produttive ricadenti nel centro storico come individuate le planimetria del vigente PRG con la zona A(centro storico) per tutti i soggetti (da individuare in ordine cronologico in seguito alla presentazione dell'istanza di apertura),gestori di attività di pubblico esercizio, nonché attività di commercio al dettaglio, e/o attività produttive (bar, paninoteche, pub, pizzerie trattorie etc..),commercio al dettaglio, artigianato pulito (sale espositive, laboratori artistici, vetrai, orafi etc...),è previsto per i primi due anni di esercizio l'esonero totale della tassa Tari e per i tre anni successivi la riduzione del 30%.

L'agevolazione è erogabile nella misura in cui sussista la relativa copertura finanziaria con apposita autorizzazione di spesa prevista nel bilancio.

Canicattì lì

I Consiglieri

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

PARERE DEI REVISORI DEI CONTI:

2

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Emendamento n.2 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017" presentato dal Consigliere Di Benedetto in data 22.03.2017 con prot. n. 12243

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL: favorevole

Il Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II, Antonio Pontillo

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL: favorevole

Il Responsabile della P.O. n.2 Servizi Finanziari della Direzione II, dott.ssa C. Meli

Canicattì, 22.03.2017

3.

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Emendamento n.3 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017" presentato dai consiglieri Calogero Muratore, Francesca Cipollina,Angelo Cuva, Diego Aprile, Evelyn Pendolino, Brigida Alaimo, Umberto Palermo, Giangaspare Di Fazio, Rita Parla, Giuseppe Lo Giudice, Ignazio Giardina, Silvia Li Calzi, Angela Lauricella.

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del TUEL: favorevole

Il Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II, Antonio Pontillo

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL: favorevole

Il Responsabile della P.O. n.2 Servizi Finanziari della Direzione II, dott.ssa C. Meli

Canicattì, 22.03.2017

2.

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere sull'emendamento n.2 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017" presentato dal Consigliere Di Benedetto in data 22.03.2017 con prot. n. 12243

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che è formata dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il cui soggetto passivo è il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi per la copertura dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art.1 della Legge n.147/2013, che introducono la normativa della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Preso atto che l'agevolazione è erogabile nella misura in cui sussista la relativa copertura finanziaria con apposita autorizzazione di spesa prevista in bilancio;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II, Antonio Pontillo;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile della P.O. n.2 Servizi Finanziari della Direzione II, dott.ssa C. Meli;

ESPRIME

Parere favorevole sull'emendamento de quo.

Canicattì, 22.03.2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

3.

COMUNE DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Parere sull'emendamento n.3 alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC). Anno 2017" presentato dai consiglieri Calogero Muratore, Francesca Cipollina,Angelo Cuva, Diego Aprile, Evelyn Pendolino, Brigida Alaimo, Umberto Palermo, Giangaspare Di Fazio, Rita Parla, Giuseppe Lo Giudice, Ignazio Giardina, Silvia Li Calzi, Angela Lauricella.

Esaminato l'emendamento sopra citato;

Visto quanto previsto dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che è formata dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il cui soggetto passivo è il possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi per la copertura dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'art.1 della Legge n.147/2013, che introducono la normativa della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Preso atto che l'agevolazione è erogabile nella misura in cui sussista la relativa copertura finanziaria con apposita autorizzazione di spesa prevista in bilancio;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile della P.O. n.1 Tributi della Direzione II, Antonio Pontillo;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile espresso da parte del Responsabile della P.O. n.2 Servizi Finanziari della Direzione II, dott.ssa C. Meli;

ESPRIME

Parere favorevole sull'emendamento de quo.

Canicatti, 22.03.2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ALLEGATO "2" ALLA DELIBERAZIONE
CONSILIARE N.____ DEL _____

CITTA' di CANICATTI'

(Libero Consorzio comunale di Agrigento)

DIREZIONE II- U.O. TRIBUTI

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

approvato con deliberazione Consiliare n. 52 del 28/08/2014
modificato con deliberazione Consiliare n. 45 del 15/06/2015
modificato con deliberazione Consiliare n. del / /2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3. Oggetto e ambito di applicazione dell'IMU
Art. 4. Presupposto dell'IMU
Art. 5. Soggetti passivi IMU
Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

CAPO II – BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili
Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni
Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta
Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 11. Riduzione della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12. Esclusioni dall'IMU
Art. 13. Esenzioni dall'IMU
Art. 14. Unità pertinenziali all'abitazione principale: agevolazioni
Art. 15. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale
Art.16 Determinazione delle aliquote IMU

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17. Oggetto e ambito di applicazione della TASI
Art. 18. Presupposto impositivo della TASI
Art. 19. Soggetti passivi della TASI
Art. 20. Base e valore imponibile della TASI
Art. 21. Aliquote TASI.
Art. 22. Esenzioni e Riduzioni

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 23. Oggetto e ambito di applicazione della TARI
Art. 24. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 25. Soggetti passivi
Art. 26. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo
Art. 27. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 28. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 29. Superficie degli immobili
Art. 30. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 31. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 32. Rifiuti assimilati agli urbani

CAPO II - COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 33. Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura
Art. 34. Piano finanziario
Art. 35. Determinazione ed articolazione delle tariffe
Art. 36. Periodi di applicazione del tributo
Art. 37. Occupanti le utenze domestiche
Art. 38. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 39. Scuole statali
Art. 40. Tributo giornaliero
Art. 41. Tributo provinciale

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 42. Utenze domestiche - Riduzioni per raccolta differenziata
Art. 43. Utenze domestiche - Altre riduzioni

Art. 44. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti
Art. 45. Utenze non domestiche - Esclusione per avvio a recupero
Art. 46. Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio
Art. 47. Altre Agevolazioni - Esenzioni e riduzioni
Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI, ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 49 – Versamenti IMU, TASI, TARI
Art. 50 – Dichiarazione IMU e TASI
Art. 51. Dichiarazione TARI; contenuti ed obbligo di presentazione
Art. 52. Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI

CAPO II- POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 53 - Funzionario Responsabile IUC
Art. 54 . Poteri del Comune
Art. 55. Attività di controllo ed accertamento
Art. 56. Interessi
Art. 57. Sanzioni
Art. 58. Riscossione coattiva
Art. 59. Somme di modesto ammontare
Art. 60. Contenzioso
Art. 61- Rimborsi e compensazioni

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento
Art. 63. Disposizioni transitorie
Art. 64. Disposizioni per l'anno 2014

ALLEGATI

Allegato A: SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Allegato B: CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1.L'imposta IUC è applicata e riscossa dal Comune di Canicattì nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati , e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC), stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1.L'imposta IUC è applicata e riscossa dal Comune di Canicattì nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2.In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati , e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CAPO I - PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 3. Oggetto ed ambito di applicazione dell'IMU

1.Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Canicattì dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 conv. dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, quale componente di natura patrimoniale dell' Imposta Municipale Unica.

2. Le disposizioni del presente titolo sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, e delle disposizioni di cui all'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 4. Presupposto dell'IMU

1. Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Canicattì a qualsiasi uso destinati.

Art. 5. Soggetti passivi IMU

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire od in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

3. A seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario della casa coniugale, anche se non proprietario, è soggetto passivo dell'imposta in qualità di titolare di diritto di abitazione.

4. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Art. 6. Definizione di immobili assoggettati all'IMU

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

a) per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, secondo la nozione di cui all'art. 817 del codice civile;

I fabbricati oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, demolizione e ricostruzione, ampliamento, nonché i fabbricati grezzi ed i collabenti sono considerati "area fabbricabile";

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a far data dall'ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) per **area fabbricabile** si intende il terreno utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

c) per **terreno non fabbricabile** si intende l'area, non utilizzabile a scopo edificatorio di cui alla lett. b), sia incolta che adibita all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

a) per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la connotazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo tenuto al versamento dell'imposta sull'abitazione principale. L'individuazione delle pertinenze, dovranno essere formalizzate, da parte del soggetto passivo, con la dichiarazione IMU modello ministeriale e decorreranno da tale data.

3. **Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente**, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa, e dal relativo esito ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

CAPO II - BASE E VALORE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 7. Base imponibile dei fabbricati e dei terreni non edificabili

1. Base imponibile dell'Imposta degli Immobili di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) e lett. c) è il loro valore determinato ai sensi delle disposizioni del presente capo.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati ai sensi del comma 4 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore od il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni diversi dalle aree fabbricabili, sia ad uso agricolo che non coltivati, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., nonché le rivalutazioni stabilite dalla legge.

Art. 8. Terreni agricoli: riduzioni

1. Le riduzioni per i terreni agricoli sono disciplinate dal disposto dell'art. 13, comma 8 bis del D.L. n. 201 del 2011.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale (IAP), iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate sia al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, sia alla quota di possesso. Tali riduzioni agevolative non possono essere applicate nel caso in cui il terreno venga concesso in affitto in quanto la norma prevede che il terreno debba essere posseduto e condotto dal soggetto agevolato, fatta eccezione il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

3. Le riduzioni, in quanto agevolazioni di natura soggettiva, devono essere applicate per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà sussistente in capo al soggetto passivo che coltivi direttamente il fondo; a coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l'IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione dell'imposta.

Art. 9. Determinazione del valore dei fabbricati soggetti ad imposta

1. Il valore dei fabbricati iscritti in Catasto è determinato unicamente con riferimento alla rendita catastale risultante al primo gennaio di ciascun anno di imposizione. Le modifiche di rendita hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta per l'anno, soltanto a decorrere dall'anno d'imposizione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali. Tale disposto non si applica qualora la variazione della rendita dipenda da modificazioni strutturali dell'immobile come, a titolo esemplificativo, nel caso di:

- variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare (es. da abitazione ad ufficio);
- soppressione catastale di un'unità immobiliare;
- nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
- fusione catastale di due o più unità immobiliari.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione, anche al rustico, dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

Art. 10. Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Base imponibile dell'imposta è il valore venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ulteriori elementi utili per la determinazione del valore possono essere, in particolare, la superficie complessiva del lotto, la sua conformazione, le possibilità di accorpamento con lotti confinanti, la necessità di procedere all'esecuzione

di opere di adeguamento, l'edificabilità di fatto, la sussistenza di vincoli urbanistici di edificazione, fasce di rispetto.
2. Nelle aree edificabili del tessuto urbano esistente ai sensi del PRG vigente, nel caso di cessione di diritti edificatori, ammessi tra lotti contigui nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia, il valore venale in comune commercio del terreno del lotto servente risulterà influenzato per effetto della perdita dei diritti ceduti, mentre quello del lotto dominante si incrementerà, a seguito della diversa e maggiore potenzialità edificatoria acquisita.
3. La Giunta Comunale può periodicamente fornire indicazioni e valori di riferimento circa i criteri di valutazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili.

Art. 11. Riduzioni della base imponibile; requisiti di fabbricati inagibili o inabitabili
1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
3. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) che rende impossibile l'utilizzo dell'immobile stesso come indicato nell'art. 6 comma 1 lettera c) del D.M. 2.1.1998 n. 28 e s.m.i.; sono quindi considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, con esclusione dei fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione.
4. Il fabbricato può ritenersi inagibile o inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
e) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);
f) edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa e che non siano allacciate ai servizi di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità o inabitabilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.
6. L'inizio e la cessazione della condizione d'inabitabilità o inagibilità dovranno essere dichiarate dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU sulla base della modalità e scadenze previste dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti; alla dichiarazione deve essere allegato, in alternativa:
a) accertamento dello stato dell'immobile da parte dell' Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/200 contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, corredata da dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile da presentare all'Ufficio Tecnico Comunale per la verifica di veridicità; nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.
7. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al comma precedente comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

CAPO III – ESCLUSIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 12. Esclusioni dall'IMU

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso di immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare:

a) Adibito ad abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione deliberata dal Comune;

b) Assimilato all'abitazione principale dalle disposizioni del presente capo;

c) Appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

d) Con le caratteristiche di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i.;

e) Adibito a casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

f) Posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

g) Qualificato come fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

h) Costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati anche da soggetti terzi.

Art. 13. Esenzioni dall'IMU

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.

3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:

a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà' o di diritto reale di godimento od in qualità' di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.

d) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c del comma precedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.

5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 14. Unità pertinenziali all'abitazione principale: agevolazioni

1. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale (A1, A8,A9) si estende anche alle sue pertinenze, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

Art. 15. Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Art. 16. Determinazione delle aliquote IMU.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Con la medesima delibera possono essere deliberate le aliquote con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 17. Oggetto e ambito di applicazione della TASI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Canicattì del tributo per i servizi indivisibili istituito dall'articolo 1 commi 669-679 della Legge n. 147/2013, quale componente dell' Imposta Municipale Unica riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili.
2. Le disposizioni in materia di TASI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 18. Presupposto impositivo della TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, nonché di terreni edificabili con esclusione dei terreni agricoli, secondo la definizione dei medesimi oggetti d'imposizione ai fini IMU di cui ai rispettivi articoli del titolo II.

Art. 19. Soggetti passivi della TASI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni edificabili.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale.
4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria distintamente a carico dei singoli compossessori o codetentori; in caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
5. Ciascun possessore effettua il versamento del tributo TASI in ragione della propria percentuale di possesso mentre il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento del tributo TASI per l'intero, salvo diversa formale ripartizione della percentuale di utilizzo tra singoli codetentori; il versamento del tributo viene effettuato avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. Il coniuge assegnatario effettua il versamento del tributo TASI per l'intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
7. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta sia per gli immobili oggetto d'imposizione in uso comune che per quelli in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante gli immobili in uso esclusivo.

Art. 20. Base e valore imponibile della TASI

1. La base e valore imponibile dei fabbricati e terreni edificabili sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU di cui al capo II del Titolo II.

Art. 21. Esenzioni

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/92 e s.m.i., elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
3. L'esenzione di cui alla lettera i) dell'art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e s.m.i. è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
a) identità tra soggetti possessore, a titolo di proprietà' o di diritto reale di godimento od in qualità' di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
b) posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
c) destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985.
d) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità di cui alla lettera c del comma precedente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
5. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 22. Aliquote TASI.

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

TITOLO IV – TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

CAPO I - PRESUPPOSTO, DELLA TASSA, BASE IMPONIBILE E SOGGETTI PASSIVI

Art. 23. Oggetto e ambito di applicazione della TARI

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano l'applicazione nel Comune di Canicattì della tassa sui rifiuti istituita dall'articolo 1 commi 641-660 della Legge n. 147/2013, quale componente dell' Imposta Municipale Unica destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni in materia di TARI sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e dall'art. 1, comma 702 della L. n. 147/2013; per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 24. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali a qualsiasi uso adibiti nonché di aree scoperte operative di attività economiche e produttive, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali a questi assimilati.
2. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; per aree scoperte pertinenziali o accessorie s'intendono le superfici destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.
3. Sono soggetti al tributo tutti i locali delle utenze domestiche e non domestiche comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati.
4. Sono soggette al tributo tutte le aree scoperte di natura e utilizzazione operativa, riferite ed utenze non domestiche di attività economiche e produttive a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani od assimilati; per aree scoperte operative si intendono le superfici che sono necessarie per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
5. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e a titolo meramente esemplificativo si considerano aree scoperte operative di utenze non domestiche:
   - tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi.
   - tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari, nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via.
   - le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dell'attività sportiva.
   - le superfici all'aperto finalizzate alla sosta degli automezzi e/o di depositi di materiali, in relazione ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi.
   - qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di produrre i rifiuti urbani od assimilati.
6. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree coperte, le aree espositive, i capannoni, le tettoie e simili annesse o pertinenziali a locali di utenze domestiche e non domestiche a qualsiasi uso adibite o destinate.
7. Si intendono per utenze domestiche le superfici adibite di civile abitazione, mentre per utenze non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

8. Per **le utenze domestiche** si considerano predisposti all'uso e suscettibili di produrre rifiuti i locali anche se di fatto non utilizzati e/o prive di utenze attive ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, calore, gas, telefonica od informatica) o di arredamento.
Per **le utenze non domestiche** la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità nonché dalla presenza di impianti, attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
Magazzini e locali di deposito sono suscettibili al pagamento Tari anche se non allacciate alle reti elettriche, idriche e gas.
9. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 25. Soggetti passivi
1. Il tributo è dovuto dagli utilizzatori, in qualità di occupanti, detentori o possessori di locali ed aree scoperte che realizzino il presupposto di cui all'articolo precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Per gli immobili concessi in comodato o locazione di durata non superiore a sei mesi per:
a) Unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario
b) Unità per uso abitativo transitorio
responsabile del versamento della tassa e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali, fermi restando tutti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti tali immobili nei confronti dei singoli locatari.
6. In caso di sublocazione il tributo è dovuto dal locatario principale.

Art. 26. Locali ed aree scoperte escluse o non soggette al tributo
1. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali di civili abitazioni adibite ad utenze domestiche, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
b) le aree scoperte, diverse da quelle operative, aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati al prelievo di utenze non domestiche di attività economiche e produttive;
c) locali ed aree oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio condominiale di cui all'articolo 1117 c.c. non detenuti od occupati in via esclusiva.
d) locali ed aree del Comune di Canicattì adibiti a sede dei suoi uffici e dei servizi comunali, destinati allo svolgimento di funzioni istituzionali e direttamente occupati, detenuti o condotti.
e) gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto, quali oratori, asili, ricreatori, attività di qualunque genere.
2. Non sono altresì soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre o che non comportano, secondo comune esperienza, produzione di rifiuti urbani od assimilati in misura apprezzabile per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano **non soggette le superfici di utenze domestiche** quali:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, diverse da locali ed aree oggetto di proprietà comune limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 ed a titolo meramente esemplificativo si considerano **non soggette le superfici di utenze non domestiche** quali:

- locali ed aree, fisse ed esattamente delimitabili, di impianti destinati a linee di processo produttivo dove si generano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali vani ascensori, ripetitori, cabine elettriche, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte non operative destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura serre a terra;
- locali ed aree scoperte destinate all'allevamento di animali;
- superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili od inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

5. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti sono escluse le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

6. Al fine di beneficiare dell'esenzione dall'applicazione del tributo e a pena di decadenza del relativo diritto, le circostanze precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione allegata, prodotta o producibile.

7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 27 . Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 28. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono escluse dalla superficie tassabile:

- ✓ le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali; i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodottti finiti
- ✓ le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, *di rifiuti speciali non assimilabili,* ove siano asservite al ciclo produttivo.

L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

3. Nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma *non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici* ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una percentuale di abbattimento **all'intera superficie** su cui l'attività viene svolta:

Categoria	Attività	% di abbatti mento
11	Studi Sanitari, Laboratori Analisi	20%
18	Negozi di pulitura a secco, Falegnamerie, Legatorie	40%
19	Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto e similari	40%;
20	Attività industriali con capannoni di produzione	40,00%
21	Attività artigianali di produzione specifiche (aziende agricole, caseifici, cantine vinicole, frantoi, officine di carpenteria metalli, attività artigianali di produzione)	40%;
25	Generi alimentari (macellerie, salumi e formaggi, supermercati)	**20,00%**

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).

Art. 29. Superficie degli immobili

1. La superficie di locali delle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile dell'unità immobiliare è determinata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali; nella sua determinazione non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale, da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale) ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte operative la superficie calpestabile è determinata considerando le aree effettivamente utilizzate o comunque destinate all'esercizio dell'attività, sia all'interno che all'esterno del perimetro del complesso edilizio che ricomprende i locali oggetto di tassazione, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini per precedenti prelievi tributari sui rifiuti.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero , in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.
7. Ai fini dell'attività' di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
8. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle sole unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/2008; il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 30. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento locale d'igiene, dal Regolamento Tecnico dei servizi di smaltimento dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. i rifiuti da attività commerciali;
f. i rifiuti da attività di servizio;
g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 31. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
e) minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 32. Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, con eccezione delle tipologie di rifiuti di imballaggio secondario o terziario non conferibili nel circuito di raccolta ai sensi dell'art. 226 D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

CAPO II – COSTI DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI E TARIFFE

Art. 33. Costi del servizio di gestione rifiuti e loro copertura

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche di cui all'articolo 15 del D. Lgs 13/01/2003, n. 36 ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
2. Sono esclusi i costi riguardanti rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa di cui all'articolo successivo.

Art. 34. Piano finanziario

1. Il Piano finanziario è redatto dal soggetto affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
2. Il piano finanziario comprende:
a) il programma degli investimenti necessari;
b) il piano finanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie;
e) gli obiettivi correlati a sistemi premiali per diminuzione dei rifiuti non recuperabili conferiti al servizio pubblico ovvero alla percentuale di raccolta differenziata.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l'indicazione degli scostamenti eventualmente verificatisi rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

Art. 35. Determinazione ed articolazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto secondo la tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
3. Le tariffe del tributo sono determinate e applicate, nel rispetto del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE ed al fine di assicurare la copertura integrale dei costi compresi nel Piano Finanziario, sia tenendo conto dei criteri di commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, sia della diversificazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea relazionando i costi del servizio per i diversi coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; per ogni categoria di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, le tariffe sono determinate, avuta presente la copertura del costo del servizio da

garantire, moltiplicando il costo unitario per unità di superficie imponibile per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.
4. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Art. 36. Periodi di applicazione del tributo
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel I semestre dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento e/o riduzione di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi.
Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 37. Occupanti le utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento. Solo le variazioni intervenute nel primo semestre, su espressa richiesta, potranno comportare la ricontabilizzazione della tariffa in relazione ai componenti. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Per le abitazioni di residenza, **si opererà d'ufficio la voltura:**
a. all'intestatario della scheda anagrafica;
b. al convivente più anziano, nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria, o agli eredi del deceduto;
c. al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.
2. Ai fini della determinazione della tassa nel numero complessivo dei componenti devono essere altresì considerati:
a) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 180 giorni (esempio colf, badanti)
b) i membri del nucleo famigliare temporaneamente domiciliati altrove.
3. Ai fini della determinazione della tassa dal numero complessivo dei componenti possono essere esclusi i soggetti impegnati per un periodo superiore a 6 mesi in servizi di volontariato prestata all'estero; per motivi di lavoro o di studio, nel caso in cui abbia dimora o dimora in altri comuni della Sicilia distanti almeno 70 KM, nonché in tutto il resto del territorio; nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia previamente e regolarmente dichiarata ed adeguatamente documentata.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di regolare denuncia apposita documentazione, **in una unità.**
5. Per le unità abitative di proprietà **tenute a disposizione,** purchè non locate o concesse in comodato, **il** numero degli occupanti è fissato in **una unità.**

Art. 38. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso sono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione della corrispondente tariffa.
2. La classificazione delle utenze è effettuata sulla base delle categorie di cui **all'allegato B** del presente regolamento; I locali e/o le aree adibiti ad attività non comprese tra quelle definite nel predetto allegato sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi; le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

Art. 39. Scuole statali

1. Le superfici di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati delle istituzioni scolastiche statali sono escluse dall'applicazione del tributo ai sensi dell'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il trasferimento compensativo attribuito al Comune ai sensi del comma precedente è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale.

Art. 40. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, nonché di aree scoperte private gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento di tributo/corrispettivo dovuto per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche; per le occupazioni che non richiedono provvedimento di autorizzazione o che non comportino il pagamento di tributo/corrispettivo ad esse relative, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi deve essere versato con le stesse modalità per questi previste.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. L'importo minimo (comprensivo di tributo provinciale) è pari a € 12,00.

Art. 41. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

CAPO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 42. Utenze domestiche –Riduzioni per raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati all'incremento della quantità di rifiuti differenziati conferita al servizio pubblico. Gli obiettivi da raggiungere espressi in kg procapite sono definiti anno per anno ed individuati in specifico nel Piano Finanziario.
2. Le agevolazioni per il conferimento della raccolta differenziata presso il Centro di raccolta, sono determinate *attraverso l'abbatimento della parte variabile della tariffa* e calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 43. Utenze domestiche- Altre riduzioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

   a) abitazioni possedute da soggetti residenti e non residenti tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: riduzione del **30%;**
   b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **30%;**
   c) abitazione con unico occupante: riduzione del **30%.**

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta, occupazione,detenzione o possesso o di variazione dell'utenza ed intervenute nel I semestre. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 44. Utenze non domestiche- Riduzioni per minor accertata produzione di rifiuti

1. La tariffa si applica in misura **ridotta del 30%** in relazione alla minor accertata attitudine di produzione di rifiuti per :
a) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se risultanti da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
b) locali ed aree scoperte operative di utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
c) locali utilizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche nel cui statuto è espressamente previsto l'oggetto sociale, l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun

caso, essere divisi fra gli associati. L'agevolazione sarà concessa a richiesta degli interessati, i quali sono obbligati a comunicare il venir meno delle condizioni che danno diritto alle riduzioni. Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le Società sportive dilettantistiche (SSD) possono chiedere all'Ufficio Tributi di usufruire dell'agevolazione sopra indicata precisando quanti mq sono destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva, la cui utilizzazione è riservata ai soli praticanti, in quanto su di essa *non può esservi produzione di rifiuti* e ciò al fine di vederne riconosciuta l'intassabilità (Uffici, spogliatoi, bagni ecc. sono superfici tassate, palestra al chiuso, campi da gioco, ecc . sono superfici non sottoposte a tributo).

Art. 45. Utenze non domestiche – Esclusione per avvio a recupero

1. Il tributo dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Al fine di godere della esclusione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio a pena di decadenza del 31 gennaio dell'anno di tassazione specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficare della predetta esclusione nonché valida per le annualità successive; per l'anno di tassazione 2014 il termine per la presentazione dell'istanza è fissato entro il termine perentorio del 30 settembre 2014.
3. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale; qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per la verifica del diritto all'esclusione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettabile al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo di cui all'allegato B.
4. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero tali da comportare una minore riduzione spettante.

art. 45 bis– utenze non domestiche-Riduzioni per la cessione di eccedenze alimentari

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30%, della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
3. Al fine di consentire la riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, le associazioni assistenziali o di volontariato devono chiedere preventivamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, al Comune di Canicattì l'iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Comune stesso. Il Comune, al fine dell'iscrizione nell'elenco specificato, verifica la natura dell'associazione, anche in base allo statuto della stessa. Il Comune informa, entro il successivo 15 dicembre, l'associazione richiedente relativamente all'iscrizione o meno della stessa nell'elenco di cui sopra.
4. Il Comune pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, sul proprio sito istituzionale l'elenco delle associazioni assistenziali o di volontariato iscritte a seguito della verifica di cui al comma 3.
5. Per poter godere della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari alle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 4 del presente articolo. La

cessione di eccedenze alimentari ad associazioni non iscritte nel citato elenco non comporterà la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal precedente comma 1.

5. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari in un anno a cento chilogrammi ed è così determinata:

a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;

b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;

c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

7. Il riconoscimento alla riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco, su di un modello predisposto dal Comune, delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.

8. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

9. L'ammontare complessivo delle riduzioni ammissibili potrà comunque essere riconosciuto sussistendo la copertura finanziaria di cui al successivo comma 2 dell'art. 48 del presente regolamento. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

10. Il Comune verifica, anche a campione, interpellando le associazioni indicate nell'elenco di cui al comma 7, quanto comunicato dai contribuenti della tassa sui rifiuti che richiedono la riduzione di cui al comma 1.

11. La riduzione di cui al presente articolo non può sommarsi alla riduzione relativa al CER 200108 di cui all'articolo 28 del presente regolamento.

Art. 46. Riduzioni per livelli ridotti o mancato svolgimento del servizio

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è istituito ed effettuato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, e che ricadono all'interno del perimetro urbano.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita il tributo da applicare è ridotto in misura del **60%.**

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 47. Altre Agevolazioni – Esenzioni e riduzioni

1. Il Comune applica le seguenti **esenzioni** e riduzioni del tributo:

a) locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali. La pratica dovrà essere corredata da apposita relazione dell'assistente sociale che individui lo stato di disagio.

b) Per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile. L'esenzione verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì.

Comma 2: ai contribuenti che adottano in via definitiva un cane assegnato dal canile comunale/convenzionato la cui spesa è a carico di questo Ente, è riconosciuta una agevolazione annuale di € 300,00 (e comunque in misura non superiore all'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno d'imposizione) per 3 annualità d'imposta consecutive, a patto che rimangano invariate le condizioni per il riconoscimento del beneficio. L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione redatta su modulistica messa a disposizione del Comune, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'adozione

condizioni di idoneità ambientale e di salute dell'animale, il Comune procederà al recupero dell'agevolazione concessa, per tutte le annualità con i relativi interessi e sanzioni.

Comma 3: al fine di favorire ed incentivare l'apertura delle attività commerciali e produttive ricadenti nel centro storico come individuate nella planimetria del vigente PRG con la zona A (centro storico), per i primi 20 soggetti (da individuare in ordine cronologico in seguito alla presentazione dell'istanza di apertura), gestori di attività di pubblico esercizio, nonché attività di commercio e/o attività produttive (bar, paninoteche, Pub, pizzerie trattorie etc..), commercio al dettaglio, artigianato pulito (sale espositive, laboratori artistici, vetrai, orafi etc..), è previsto, per i primi due anni di esercizio, l'esonero della tassa TARI. Per i tre anni successivi la tassa è ridotta del 30%.

Comma 4: Per le utenze non domestiche, i soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar o attività di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che dichiarano al Comune di aver disinstallato apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 30 % sulla parte variabile della tariffa del tributo. La riduzione è concessa annualmente dietro presentazione di una dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui sopra, da presentare al Comune entro il 31 agosto, a pena di decadenza; la riduzione decorre dalla data di effettiva rimozione degli apparecchi. Quando cessano le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione, il beneficiario è tenuto a comunicare tale variazione; gli effetti della cessazione del beneficio decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le riduzioni di cui sopra saranno applicate su richiesta dell'interessato e con validità annuale. I termini di presentazione, a pena di decadenza, delle richieste di riduzione sono fissati al 31 agosto dell'anno per il quale viene chiesta la riduzione.. Ai fini della verifica del rispetto del termine di presentazione della richiesta e della dichiarazione, fa fede la data di protocollazione.

Comma 5: ai pensionati ultra settantacinquenni, il cui reddito familiare complessivo è pari o inferiori a € 8.000,00, per la sola abitazione principale e relative pertinenze, si applica la riduzione della tariffa sia nella quota fissa che in quella variabile nella misura del 50%. Tale riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o in mancanza dall'anno di presentazione della relativa dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto al beneficio. La riduzione cessa di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizioni anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Comma 6: al contribuente che dimostra di avere corrisposto il tributo TARI per l'abitazione nella quale risiede, è applicata una riduzione del 50% dal pagamento del tributo per l'abitazione rimasta inoccupata e priva di allaccio alle utenze (luce, gas, acqua etc) e di arredi. Per aver diritto alla riduzione deve essere presentata, oltre alla richiesta entro il 31 gennaio dell'anno di imposizione, anche la documentazione attestante la disattivazione di tutte le utenze oppure richiedere un sopralluogo per verificare l'assenza di arredamento minimo (angolo cottura, tavoli e sedie o letto/divano).

Comma 7: il contribuente beneficiario delle riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione. Le riduzioni ed esenzioni cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 60 % di riduzione, eccetto le agevolazioni connesse ad incentivare la raccolta differenziata al centro di raccolta Comunale.

2. Le riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della Legge 27/12/2013 n. 147, sono erogabili nella misura in cui sussiste la relativa copertura finanziaria con apposita autorizzazione di spesa prevista in bilancio.

Art 48 bis Condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni

1. La concessione di riduzioni ed agevolazioni di cui al Capo III è subordinata alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente.

TITOLO V – VERSAMENTI E DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

CAPO I – DICHIARAZIONE E VERSAMENTI; ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 49. Versamenti IMU, TASI, TARI

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese). In caso di mancata ricezione degli avvisi di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

Comma 3 Bis: i contribuenti possono richiedere l'invio degli avvisi di pagamento in forma digitale al proprio indirizzo di posta elettronica.

4. Il versamento della TARI viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate scadenti, di norma, il giorno 31 del mese di marzo, maggio, luglio e ottobre, oppure in unica soluzione entro il 31 maggio di ciascun anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. Per il 2017 le predette scadenze sono posticipate di 60 giorni.

5. Il contribuente ha obbligo di procedere al versamento dell'IMU, TASI, TARI anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte scadenze è notificato avviso di accertamento.

6. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI, TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.

7. Il versamento di IMU, TASI, TARI sono effettuati al Comune esclusivamente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.

Art.50. Dichiarazione IMU e TASI

1. I soggetti passivi IMU e/o TASI devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta/tributo; per la presentazione della dichiarazione IMU deve essere utilizzato il modello IMU approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mentre la dichiarazione TASI deve contenere obbligatoriamente gli elementi di cui al successivo art. 51, commi 7 e 8.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 51. Dichiarazione TARI; contenuti ed obbligo di presentazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali e delle aree assoggettate a TARI.
2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni ,la sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

3. La dichiarazione deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
c) per gli edifici in multiproprietà dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno d'imposta successivo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati.
6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve obbligatoriamente contenere:
a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza. codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
c) indirizzo PEC ove disponibile;
d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

e) la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
h) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve obbligatoriamente contenere:
a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale;
b) Indirizzo PEC;
c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
d) l'ubicazione, la superficie calpestabile, la destinazione d'uso e dati catastali di tutti i locali e delle aree scoperte, sia considerate assoggettate che esenti che escluse da tassazione;
e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
g) sussistenza delle condizioni per ottenere il riconoscimento di esclusioni od esenzione dall'applicazione del tributo.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art. 52. Modalità di presentazione delle Dichiarazioni IMU, TASI, TARI
1. La dichiarazione può essere presentata mediante:
a) Consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
b) A mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
c) Trasmissione telematica diretta con posta certificata;
d) Trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune.

CAPO II POTERI DI ACCERTAMENTO DEL COMUNE

Art. 53. Funzionario Responsabile IUC
1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'Imposta Comunale Unica (IUC); il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di accertamento, gli atti propedeutici alla riscossione coattiva, nonché i provvedimenti di rimborso e compensazione.

Art. 54. Poteri del Comune
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
a) inviare questionari al contribuente;
b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private ecc.);
d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;

e) accedere alle banche dati di altri Enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici e privati

f) richiedere all'amministratore del condominio ed il soggetto gestore di servizi comuni in centri commerciali integrati o locali in multiproprietà la trasmissione di :

copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 c.c. corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio

elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.

2. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni previste per legge.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari e ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, il funzionario responsabile può disporre l'accesso ai locali e alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale appositamente autorizzato, munito di apposito documento di riconoscimento e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

5. Il funzionario responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso, al personale dipendente „ sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss. della L. 296/96 e s.m.i..

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 55. Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti; , anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.

2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.

3. A seguito delle attività di cui al precedenti commi, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio od in rettifica.

4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo di imposta o tributo, maggiorazioni, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione ai fini TARI E TASI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

7. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge o disposizioni regolamentari.

8. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti .

Art. 56. Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dalla normativa vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 57. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa di € 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 58. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente con le modalità previste dalla legge.
2. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97, sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 quale titolo per l'adozione delle misure esecutorie, ovvero mediante iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 e s.m.i e dei D. Lgs. nn. 46/1999 e 112/1999 e s.m.i..

Art. 59. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'emissione di ingiunzione ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 20, con riferimento ad ogni periodo d'imposta; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 60. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 61. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 56, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.

4. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta IUC non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta; sulla base della richiesta pervenuta ed in esito alle verifiche compiute, il funzionario responsabile autorizza la compensazione, rilasciando al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensabili per ogni annualità d'imposta.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62. Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2017 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO "A"

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

SONO ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI LE SEGUENTI SOSTANZE:

- RIFIUTI DI CARTA, CARTONE E SIMILARI;
- RIFIUTI DI VETRO, VETRO DI SCARTO, ROTTAMI DI VETRO E CRISTALLO;
- IMBALLAGGI PRIMARI;
- IMBALLAGGI SECONDARI QUALI CARTA, CARTONE, PLASTICA, LEGNO, METALLO E SIMILI PURCHÈ RACCOLTI IN FORMA DIFFERENZIATA;
- CONTENITORI VUOTI (FUSTI, VUOTI DI VETRO, PLASTICA, METALLO, LATTE, LATTINE E SIMILI);
- SACCHI E SACCHETTI DI CARTA O PLASTICA, FOGLI DI CARTA, PLASTICA, CELLOPHANE, CASSETTE, PALLETS;
- ACCOPPIATI DI CARTA PLASTIFICATA, CARTA METALLIZZATA, CARTA ADESIVA, CARTA CATRAMATA, FOGLI DI PLASTICA METALLIZZATI E SIMILI;
- FRAMMENTI E MANUFATTI DI VIMINI E SUGHERO;
- PAGLIA E PRODOTTI DI PAGLIA;
- SCARTI DI LEGNO PROVENENTI DA FALEGNAMERIA E CARPENTERIA, TRUCIOLI E SEGATURA;
- FIBRA DI LEGNO E PASTA DI LEGNO ANCHE UMIDA, PURCHÉ PALABILE;
- RITAGLI E SCARTI DI TESSUTO DI FIBRA NATURALE E SINTETICA, STRACCI E JUTA;
- FELTRI E TESSUTI NON TESSUTI;
- PELLE E SIMIL - PELLE;
- GOMMA E CAUCCIÙ (POLVERE E RITAGLI) E MANUFATTI COMPOSTI PREVALENTEMENTE DA TALI MATERIALI , COME CAMERE D'ARIA E COPERTONI;
- RESINE TERMOPLASTICHE E TERMO - INDURENTI IN GENERE ALLO STATO SOLIDO E MANUFATTI COMPOSTI DA TALI MATERIALI;
- IMBOTTITURE, ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI COSTITUITI DA SOSTANZE NATURALI E SINTETICHE, QUALI LANE DI VETRO E DI ROCCIA, ESPANSI PLASTICI E MINERALI E SIMILI;
- MOQUETTE, LINOLEUM, TAPPEZZERIE, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GENERE;
- MATERIALI VARI IN PANNELLI (DI LEGNO, GESSO, PLASTICA E SIMILI);
- FRAMMENTI E MANUFATTI DI STUCCO E DI GESSO ESSICCATI;
- RIFIUTI DI METALLI FERROSI E METALLI NON FERROSI E LORO LEGHE;
- MANUFATTI DI FERRO E TIPO PAGLIETTA METALLICA, FILO DI FERRO, SPUGNA DI FERRO E SIMILI;
- NASTRI ABRASIVI;
- CAVI E MATERIALE ELETTRICO IN GENERE;
- PELLICOLE E LASTRE FOTOGRAFICHE E RADIOGRAFICHE SVILUPPATE;
- SCARTI IN GENERE DELLA PRODUZIONE DI ALIMENTARI, PURCHÉ NON ALLO STATO LIQUIDO, QUALI SCARTI DI CAFFÈ SCARTI DELL'INDUSTRIA MOLITORIA E DELLA PLASTIFICAZIONE, PARTITE DI

ALIMENTI DETERIORATI ANCHE INSCATOLATI O COMUNQUE IMBALLATI, SCARTI DERIVANTI DALLA LAVORAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI, CASEINA, SALSE ESAUSTE E SIMILI;

- SCARTI VEGETALI IN GENERE (ERBE, FIORI, PIANTE, VERDURE, ETC.) ANCHE DERIVANTI DA LAVORAZIONI BASATE SU PROCESSI MECCANICI (BUCCE, BACELLI, PULA, SCARTI DI SGRANATURA E DI TREBBIATURA E SIMILI), COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE;
- RESIDUI ANIMALI E VEGETALI PROVENIENTI DALL'ESTRAZIONE DI PRINCIPI ATTIVI;
- ACCESSORI PER L'INFORMATICA.

SONO ALTRESÌ **ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI**, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, LETT. G), D.P.R. 15 LUGLIO 2003, N. 254, I SEGUENTI RIFIUTI PRODOTTI DALLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE, CHE SVOLGONO ATTIVITÀ MEDICA E VETERINARIA DI PREVENZIONE, DI DIAGNOSI, DI CURA, DI RIABILITAZIONE E DI RICERCA ED EROGANO LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833:

- RIFIUTI DELLE CUCINE;
- RIFIUTI DA RISTORAZIONE DEI REPARTI DI DEGENZA NON INFETTIVI;
- VETRO, CARTA, CARTONE, PLASTICA, METALLI, IMBALLAGGI;
- RIFIUTI INGOMBRANTI;
- SPAZZATURA E ALTRI RIFIUTI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI;
- INDUMENTI E LENZUOLA MONOUSO;
- GESSI ORTOPEDICI E BENDE, ASSORBENTI IGIENICI, NON DEI DEGENTI INFETTIVI
- PANNOLINI PEDIATRICI E I PANNOLONI;
- CONTENITORI E SACCHE DELLE URINE;
- RIFIUTI VERDI.

ALLEGATO "B"

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

01. ASSOCIAZIONI, BIBLIOTECHE, MUSEI, SCUOLE (BALLO, GUIDA ECC.)
02. CINEMATOGRAFI, TEATRI
03. AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA
04. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
05. STABILIMENTI BALNEARI
06. AUTOSALONI, ESPOSIZIONI
07. ALBERGHI CON RISTORANTE
08. ALBERGHI SENZA RISTORANTE
09. CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME
10. OSPEDALI
11. AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI, STUDI SANITARI, LABORATORI ANALISI
12. BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
13. CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE, FERRAMENTA
14. EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI
15. NEGOZI DI ANTIQUARIATO, CAPPELLI, FILATELIA, OMBRELLI, TAPPETI, TENDE E TESSUTI
16. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI
17. BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE
18. ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO, FALEGNAME, IDRAULICO, ELETTRICISTA, NEGOZI DI PULITURA A SECCO, LEGATORIE, ECC)
19. AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO
20. ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
21. ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
22. OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE
23. BIRRERIE, HAMBURGHERIE, MENSE
24. BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA
25. GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGI, SUPERMERCATI)
26. PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE
27. FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO
28. IPERMERCATI DI GENERI MISTI
29. BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI
30. DISCOTECHE, NIGHT CLUB